

Adottata dalla partner gay

«Una sentenza inventata»

Mirabelli: «Così il giudice stravolge la legge»



GIURISTA Cesare Mirabelli

LUCIA BELLASPIGA

Il giorno dopo la sentenza con cui il Tribunale dei minori di Roma ha dato in adozione a una coppia lesbica la figlia naturale di una delle due conviventi, avuta all'estero con l'inseminazione artificiale (illegale in Italia), il mondo politico si è spaccato in due, tra chi pensa che la magistratura abbia fatto esaurito il Parlamento e ne abbia calpestato la volontà forzando la legge, e chi invece esulta preannunciando ora un «liberi tutti». «Occorre riflettere solo dal punto di vista tecnico, uscendo da ogni lettura ideologica», esordisce allora Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte

E tecnicamente la discussa sentenza regge o vacilla?

Si presenta come il classico caso in cui il giudice costruisce una sua soluzione forzando la legge e stravolgendo l'impostazione del legislatore. La lettura tecnica dell'articolo 44 della legge sulle adozioni, al quale la presidente del Tribunale dei Minori di Roma, Melita Cavallo, fa riferimento nella sentenza, non può infatti portare alle conclusioni cui arriva lei. Del resto non è un caso se lei è la prima a interpretare in questo modo la legge, a differenza di tutti gli altri giudici, e se il pubblico ministero era contrario: l'interpretazione che qui si fa della norma è quantomeno arida, elegantemente costruita, direi anche con arte, ma è pura invenzione, e il legislatore è inerte di fronte all'interprete che vuole forzare le reali intenzioni del Parlamento.

In che cosa consiste allora la forzatura?

L'articolo 44 cui la sentenza si aggancia è quello che disciplina le adozioni nei «casi particolari», ovvero circoscrive nettamente quattro situazioni in cui si concede l'adozione anche se le prerogative necessarie non sussistono. Questo per garantire anche i minori meno fortunati: se il bambino è orfano di madre e di padre (allora può es-

sere adottato da parenti fino al sesto grado o da adulti con cui abbia avuto già un rapporto stabile e duraturo), se è già stato adottato e gli resta un solo genitore (può essere adottato dal coniuge del genitore adottivo), se è orfano di padre e di madre e portatore di handicap, infine – come quarta ipotesi – se vi sia la «constata impossibilità di affidamento preadottivo», ad esempio se sussiste uno svantaggio sociale per cui, come per il handicap, è ben difficile che qualcuno chieda di adottare quel bambino. La sentenza di Roma si appella a questo ultimo caso, stravolgendone il significato, perché la bimba in questione non è né orfana né in stato di abbandono, ha già la sua mamma naturale che l'ha partorita, dunque non rientra

Corte Costituzionale

Il presidente emerito: non è lecito «interpretare» la norma e capovolgere la volontà del legislatore. Il divieto è stato letto come un permesso. Ora il pm può fare ricorso

affatto tra gli svantaggiati gravi che, proprio per questo, possono essere dati in adozione anche se mancano i requisiti.

Con quali argomentazioni il giudice romano ha capovolto il testo di legge? Come ha interpretato questo punto?

Con un artificio evidentiissimo. Questa «constata impossibilità di affidamento preadottivo» – prevista da un articolo 44 tutto dedicato agli svantaggiati – deve essere una impossibilità di fatto, legata alla reale condizione del minore, tant'è che il legislatore l'ha inserita tra i casi di abbandono, di morte di madre e padre, di debolezza psicofisica e sociale del minore. Melita Cavallo, invece, la interpreta

col fatto che la bambina in questione ha già una mamma, quindi oggettivamente, è impossibile darla in affidamento preadottivo! Ma l'aver già la propria mamma è un impedimento giuridico all'adozione, un divieto. E di un divieto non si può fare un permesso.

Qual è lo scenario, ora?

Innanzitutto il pubblico ministero può appellarsi e fare ricorso, quindi nulla è ancor detto. Il rischio altrimenti, se passasse questa linea, è che allora tutti i minori, in qualsiasi condizione, potrebbero essere adottati: basterebbe dire che si è «con-

stata l'impossibilità di affidamento preadottivo», magari proprio perché ha già mamma e papà. Si afferma che lo si fa «per l'interesse del fanciullo», come si è detto nel caso della bambina romana, e tutto diventa lecito. La cosa è grave perché invece la legge pensata dal Parlamento voleva essere restrittiva, circoscriveva il campo, a garanzia dei minori più sfortunati.

La sentenza romana rileva però che la legge così com'è contrasta con alcuni pronunciamenti della Corte europea dei Diritti dell'uomo e con la nostra Costituzione.

Può accadere che in una legge si ravvisi un vizio nella legittimità costituzionale. In questo caso un giudice deve rivolgersi alla Corte Costituzionale e sollevare il caso nella sede preposta, non costruirsi nuove soluzioni di sua invenzione.

Sempre più spesso oggi succede che si decide di trasgredire le leggi, tanto poi arriverà una "sanatoria"...

Nonostante il divieto di fecondazione artificiale eterologa le due donne hanno proceduto andando all'estero, hanno cioè creato una situazione di fatto. Alla quale poi si vorrebbe adeguare il diritto.

Perché tutto questo avviene?

Assistiamo progressivamente a un'assoluta privatizzazione di tutti i rapporti di famiglia, all'indebolimento di un interesse pubblico, lo Stato sempre più dice «fate come vi pare», ma così paradossalmente vengono meno le garanzie alle parti più deboli. E poi c'è l'ansia di legiferare da parte di chi è preposto ad altro.

Reazioni. La politica fa quadrato: è invadenza della magistratura

Anche nel Pd tante voci contro la «sentenza creativa»

VITO SALINARO

All'indomani della decisione di un giudice del Tribunale di Roma con la quale una bimba è stata adottata dalla compagna della mamma, crescono sdegno e preoccupazione bipartisan. Per il deputato Pd Ernesto Preziosi, non guardando la sentenza un minore in stato di abbandono, «non si vede come sia possibile ricorrere all'istituto dell'adozione. Non si può derogare alla tutela del diritto del minore. Non potendo scegliere, il minore non deve essere esposto a un probabile disagio psicologico e sociale a fronte dell'accoglimento di un diritto (o di un preteso diritto) di persona adulte». Preziosi critica anche l'affermazione del giudice per il quale «l'orientamento sessuale del genitore non incide negativamente sulla crescita dei figli». Affermazione, lamenta il deputato, «che non si capisce dove trovi il suo fondamento».

Preziosi ricorda che «in Parlamento sono presenti più ipotesi legislative per regolare le unioni di fatto tra coppie dello stesso sesso che non prevedono, peraltro, la fattispecie su cui il giudice si è pronunciato. Ci si chiede come fondamento un giudice intervenga in una materia controversa che sta per essere esaminata dal Parlamento. Siamo di fronte ad una invadenza e ad una estensione dei compiti propri della magistratura con una sentenza tanto creativa quanto impropria, che turba oggettivamente il corretto equilibrio tra potere giudiziario e



potere legislativo, tra sentenza e legge... forse è meglio che ciascuno faccia il suo mestiere».

Un commento condiviso dal deputato e compagno di partito Simone Valiante: «Il Parlamento fa le leggi – afferma – i magistrati le applicano e, per inciso, di tutto c'era bisogno in questo momento in Italia, meno che di questa proditoria sentenza sulle adozioni alle coppie gay». Valiante non risparmia una stoccata al suo capogruppo Speranza, che «ha già lanciato il cuore oltre l'ostacolo invocando nuove leggi. Renzi ha tracciato la linea indicando nel percorso dei mille giorni la bussola del governo e della maggioranza e ricordo a Speranza che, se non mi sono perso qualche passaggio, noi democratici eravamo ancora i leali custodi della Costituzione. Quella che sancisce il diritto a una mamma e a un papà».

Duro il giudizio del senatore Maurizio Gasparri (FI): «Solo teste confuse possono legittimare le adozioni gay», scontrandosi «non solo con principi giuridici», ma anche con «evidenti principi di diritto naturale. L'origine della vita e tutto ciò che ne scaturisce – evidenzia Gasparri – non può essere ignorato nemmeno in caso di adozioni. Ora vedremo alla prova dei fatti la coerenza di tanti, e mi auguro, anche la presa di coscienza di chi ha sottovalutato la portata eversiva e disgregatrice di offensive che trovano sostegno anche in ambiti giudiziari». Poi un avvertimento: «Chi volesse tentare di approvare una legge sulle adozioni gay sappia che è un tentativo inutile... Con il senatore Malan ed altri parlamentari e cittadini stiamo valutando le iniziative legali contro la aberrante sentenza destinata a diventare carta straccia». Di decisione «assurda» parla Gianpiero D'Alia, presidente dell'Udc e componente della commissione Giustizia di Montecitorio. «Non può essere un giudice a stabilire come si compone una famiglia – osserva –, né si può pensare di colmare un vuoto legislativo andando contro la Costituzione». Che in Italia un giudice «possa decidere su qualsiasi materia con sentenze assurde, è inammissibile». È quanto dichiara il deputato Ncd Alessandro Pagano. «Dobbiamo porre un freno a questi abusi. In questo caso – aggiunge – è stato stabilito ciò che nessuna legge prevede. Su questi abusi di certi giudici ideologizzati è bene che nasca un dibattito».

LUOGHI IN

DELL'

Mensile

RITRATTI DI CITTÀ

Intreccio di storie e memorie, sogni e illusioni, dalla polis greca a Gerusalemme fino alle metropoli contemporanee: lo spazio urbano è il luogo dove tutto nell'uomo si esprime alla massima potenza. Nel bene e nel male.

ARTI&ITINERARI

Pienza, il sogno di un Papa Salgado anno zero
Dosso Dossi: nebbia e farfalle
Gaudioso Veronese

abbonamento a soli 33 euro per 11 numeri
numero verde 800.820084
www.luoghidellinfinito.it

IN QUESTO NUMERO
 Antonia Arslan / Beatrice Buscaroli
 Anna Maria Canopi / Franco Cardini
 Paolo Garuti / Flaminio Gualdoni
 Franco La Cecla / Roberto Mussapi
 Antonio Paolucci

In edicola
Per info
numero verde